



*Commissione Tributaria Provinciale
di Napoli*

IL PRESIDENTE

Viste le disposizioni legislative e/o regolamentari per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

Visto l'articolo 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, coordinato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020 n.176;

Visto l'articolo 6, comma 1, lett. g del decreto - legge 1° aprile 2021 n. 44 (G.U. 1° aprile 2021, n.79), convertito in legge 28 maggio 2021, n. 76 che ha novellato l'anzidetto art.27 d.l.137/2021;

Visto l'articolo 6 del decreto-legge 23 luglio 2021 n.105 coordinato con la legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126 di proroga, tra gli altri, del termine di cui al co.1, art.27 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137 convertito, con modificazioni, con legge 18 dicembre 2020 n.176, fino al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto legge, 24 dicembre 2021, n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", con il quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Sars-Cov2, causa della malattia COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

Visto l'art. 16, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021 "*Il termine di cui*

all'articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022.”

Viste le delibere 10 novembre 2020 n.1230 e 23 novembre 2021 n.1409 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, quest'ultima ha chiarito che *“a partire dalla entrata in vigore dell'art. 16, comma 4, della Legge 17 dicembre 2018, n. 136, le modalità ordinarie di tenuta delle udienze pubbliche o camerale si intendono comprensive di quella a distanza, svolte nel rispetto delle regole tecnico operative individuate nel decreto del Direttore Generale delle Finanze RR46 dell'11 novembre 2020; in presenza di istanza delle parti per la tenuta dell'udienza a distanza e sulla base dei criteri generali stabiliti dai Presidenti delle Commissioni Tributarie, i Presidenti delle sezioni provvedono a definire le controversie per le quali viene ammesso lo svolgimento da remoto e l'ufficio di segreteria è autorizzato a darne comunicazione alle parti. E limitatamente alla durata del periodo emergenziale, relativamente all'evento pandemico da COVID-19, rimangono in vigore le misure previste dall'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, secondo cui lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del Presidente della Commissione Tributaria provinciale o regionale, in deroga alla previsione ordinaria di autorizzazione in capo ai singoli presidenti di sezione.”*;

Richiamati i propri provvedimenti adottati per contrastare l'emergenza epidemiologica per la pandemia da virus SARS-CoV2 causa della malattia COVID19, del 27 febbraio 2020 prot.3167; del 5 marzo 2020; del 6 marzo 2020 prot.3690; del 10 marzo 2020 prot.3837; del 18 marzo 2020 prot.4016; del 8 aprile 2020 prot.4143; del 17 aprile 2020 prot.4176; del 13 luglio 2020 prot.7458; del 27 agosto 2020 prot. 9045; del 21 ottobre 2020 prot.10969; del 23 ottobre 2020 prot.11075/2020; del 29 ottobre prot.11311; del 16 novembre 2020 prot.11931; del 29 gennaio 2021 prot.1193; del 16 luglio 2021 prot.8563 e 30 luglio 2021 prot.9031

Visto il Decreto del Presidente della Commissione Tributaria Regionale per la Campania prot. 18354 del 31 dicembre 2021;

Richiamata la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza

epidemiologica dovuta al virus SARS-Cov 2 (causa della malattia COVID19) pone anche per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, al fine di consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

DECRETA

dal 1° gennaio 2022 lo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio è autorizzato con collegamento da remoto, anche solo parzialmente.

La trattazione dei procedimenti per i quali risulta non essere stata rinnovata la richiesta di trattazione in pubblica udienza, in presenza o in videoconferenza (anche nota come Udienza a Distanza, UAD), anche con istanza antecedente la entrata in vigore del D.l., 30 dicembre 2021, n. 228/2021 si svolgeranno allo stato degli atti.

Nel caso in cui sia stata presentata da una delle parti rinnovazione della richiesta di trattazione in pubblica udienza, in presenza o in videoconferenza (UAD), anche con istanza separata antecedente la entrata in vigore del D.l., 30 dicembre 2021, n. 228/2021, i procedimenti saranno trattati in UAD (Udienza a Distanza) ed i relativi difensori saranno considerati presenti a tutti gli effetti.

I Presidenti di Sezione disporranno, per tali procedimenti, l'invio del *link* per il collegamento da remoto, con avviso che il procedimento sarà trattato in videoconferenza (UAD) all'orario indicato.

Ove le disponibilità orarie non consentano la trattazione con UAD per tutti i

procedimenti per i quali, per quella specifica udienza, sia stata rinnovata la richiesta di cui sopra, i Presidenti di Sezione disporranno la UAD per i procedimenti iscritti in ruolo con RG più risalente, disponendo il rinvio dei restanti procedimenti, in pre-udienza, a data successiva, sempre in modalità remota di videoconferenza (UAD) nei limiti e nel rispetto delle disposizioni vigenti.

L'accesso alle parti e ai loro rappresentanti al piano di udienza non è consentito, stante la impossibilità di tenere udienza in presenza.

L'accesso al personale ed ai magistrati, per lo svolgimento dei compiti di istituto, sarà consentito solo previa verifica a distanza della temperatura corporea, della validità del green pass, della igienizzazione delle mani e dell'uso della mascherina FP2 di copertura e protezione facciale delle vie respiratorie.

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Presidente della CTR della Campania, al Direttore della Giustizia Tributaria, al Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate, al Direttore Regionale di Agenzia Entrate Riscossione, agli Ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Campania, dei Consulenti del lavoro, della Campania, al Garante del Contribuente.

Napoli, 31 dicembre 2021

dr. Francesco Salzano

firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del D.Lgs. n. 39/1993